FIGC LND LEGA NAZIONALE DILETTANTI
LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT
LAZIO.LND.IT
CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT
+39 06 41603214 -233-257

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 97 del 23/10/2026
Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 ottobre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

3) Reclamo proposto dalla società Atletico Torrenova 1986, avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Spoletini Andrea per 6 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.55 LND del 23/09/2026.
(Gara: Atletico Torrenova 1986 – Real Testaccio del 20/09/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 75 del 09/10/2026

Con rituale reclamo, la società Atletico Torrenova 1986 ha impugnato la sanzione della squalifica di sei gare a carico del calciatore Andrea Spoletini, sostenendo che il proprio tesserato avesse solo protestato nei confronti del direttore di gara con frasi continenti. Veniva quindi ascoltata la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e insisteva per il suo accoglimento. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Questi, infatti, entrava dalla panchina indebitamente sul campo di gioco e dopo l'espulsione pronunciava frasi ingiuriose nei confronti dell'assistente arbitro n. 1. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione può essere lievemente ridotta considerando la mancata specificazione di ulteriori violazioni ascritte al tesserato.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Spoletini Andrea a 5 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 ottobre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI

5) Reclamo proposto dalla società Sporting Nuova Florida, avverso il provvedimento di rigetti del ricorso di primo grado, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.64 LND del 30/09/2026.
(Gara: Sporting Nuova Florida – Cisterna Calcio del 13/09/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 86 del 16/10/2026

Con il reclamo in epigrafe, la società Sporting Nuova Florida ha avanzato gravame avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo aveva rigettato il ricorso dell'odierna reclamante, assumendo che la decisione assunta dall'arbitro rientrava nella sua discrezionalità tecnica e che comunque non aveva portato un danno alla ricorrente.
Con l'atto d'appello la società esponeva come il direttore di gara avesse fischiato su indicazione dell'assistente un fuorigioco su rimessa dal fondo.
Sottolineava quindi che si trattava di un errore tecnico dell'arbitro e, allegando giurisprudenza a riguardo, chiedeva fosse rivista la decisione di primo grado con ripetizione della gara.
Preliminarmente, occorre definire compiutamente quando può dichiararsi l'errore tecnico da parte dell'arbitro e quindi disporsi la ripetizione della gara, atteso che, come noto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale "fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco", su cui le censure risultano inammissibili.
Le valutazioni e interpretazioni assunte dall'arbitro durante la gara e al massimo delle sue possibilità, infatti, sono rimesse alla sua esclusiva discrezionalità.
Solo quando, in seguito a una valutazione dell'azione di gioco (giusta o sbagliata che sia – per esempio sulla sussistenza o meno di un fuorigioco) effettuata dal direttore di gara nella sua piena discrezionalità, egli non applica il regolamento di gioco per dimenticanza o dimostrando di non conoscerlo appieno si configura un errore tecnico.
La giurisprudenza afferma poi univocamente che l'errore tecnico, per poter comportare la ripetizione della gara, deve influire concretamente sullo svolgimento della partita e l'arbitro deve assumere contezza dell'errore immediatamente dopo il termine della stessa, esponendo altrimenti il risultato acquisito sul campo a rivisitazioni postume – anche molto distanti dai fatti – sulle quali possono influire innumerevoli fattori.
Atteso quanto sopra, questa Corte non ritiene che nel caso di specie i fatti portati all'attenzione della giustizia sportiva – in relazione alla percezione diretta da parte del direttore di gara, al discrimine tra valutazione tecnica ed errore tecnico, all'influenza sul risultato nonché all'immediato riconoscimento dell'errore – possano portare alla concretizzazione della fattispecie di errore tecnico, dovendosi quindi confermare la decisione di primo grado.
Nel caso di specie, invero, non risulta certo se il fuorigioco sia stato fischiato a seguito del rilancio del portiere o se sono intervenuti tocchi nel mentre.
Nel referto di gara, inoltre, nulla viene riportato in relazione al riconoscimento dell'errore che comunque non ha influito concretamente sulla gara.
Dall'azione interrotta per tale fuorigioco, infatti, non è scaturita una segnatura o comunque un'altra decisione rilevante da parte del direttore di gara tale da influirne lo svolgimento.

La giurisprudenza riportata dalla reclamante riguarda un episodio in cui, dal calcio di punizione derivante dalla posizione di fuorigioco su rinvio, la compagine avversaria segnava un gol mentre il guardialinee non era ancora pronto e il direttore di gara, pur avendo ripreso il gioco, annullava la rete, con plurime patologie tali da poter dichiarare l'errore tecnico.
Non è quindi pertinente al caso in scrutinio.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Pubblicato in Roma lì, 23 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato